



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 07/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **duemilaventisei** e questo giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **15:39**, nella Sala Consiliare del Comune di Portoferraio, ha luogo in prima convocazione in seduta Pubblica l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avviso in data 01/04/2026 prot. N. 9596, con la presenza dei seguenti componenti:

Componente	Pres.	Ass.
NOCENTINI TIZIANO	Si	
PADRONI UELA	Si	
BURELLI LORENZA	Si	
GRAZIANO BRUNO MARIA	Si	
GIUSTI LARA	Si	
GEMELLI MATTIA	Si	
MANZI ROBERTO	Si	
CHERICI PATRIZIA	Si	
BOLANO GIULIA	Si	

Componente	Pres.	Ass.
ROZZA MIRKO	Si	
BACCI RITA	Si	
La Rosa Letizia	Si	
ZINI ANGELO	Si	
ANDREOLI PAOLO	Si	
PELLEGRINI COSETTA	Si	
MERLINI MARCELLA	Si	
PALMIERI DANIELE	Si	

Totale presenti	17
Totale assenti	0

Presiede la seduta il Presidente GIUSTI LARA.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Rossi che redige il presente verbale, coadiuvato dal personale di Segreteria.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Consigliere Merlini per leggere la dichiarazione di voto contrario da allegare integralmente al verbale della delibera di " Approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati".

L'Assessore Eller ribatte al contenuto del documento, sostenendo che il contenuto e la sostanza sono presenti nel documento del bilancio.

Vista la sottoriportata proposta dell'Assessore Eller:

"Visto:

- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” così come modificato e integrato dal D. Lgs. 23.06.2011, n.118 e dal D. Lgs. 10.08.2014, n.126;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione”;

Considerato:

- che il comma 14 dell’art. 11 del D. Lgs. 23.06.2011, n.118 prevede che a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) all’articolo 1, comma 465 e seguenti, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario;
- che il DM 1^ agosto 2019 ha introdotto due nuovi saldi per misurare il rispetto degli equilibri finanziari: il risultato di competenza e l’equilibrio di bilancio;
- che la Corte dei Conti Sez. riunite n. 20/2019 ritiene non abrogato dalle norme successive l’art. 9 della L. n. 243/2012, per cui rileva nel saldo l’avanzo di amministrazione ed il FPV ma non da indebitamento, indicando che, nel caso di sfioramento in sede di consuntivo, il recupero debba avvenire entro il triennio successivo;

Richiamato, in particolare, l’allegato 4/1 al D. Lgs. 23.06.2011, n.118, relativo al principio contabile concernente la programmazione di bilancio nel quale sono dettate le linee generali relative al Documento Unico di Programmazione;

Visto l’art. 162 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che afferma:

- al comma 1: “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- al comma 6: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e

Delibera N. 19 del 07/04/2026

non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";

Visto l'art. 165 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che evidenzia la nuova struttura di bilancio così come definita dal D. Lgs. 23.06.2011, n.267;

Visto l'art 167 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che al comma 1 dispone: "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni", mentre, al comma 3 dispone: "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in base al quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto:

- che con delibera di C.C. n. 17 del 30/04/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e che per l'anno 2026 resta in vigore lo stesso regolamento sopra citato;
- che con delibera di G.C. n. 41 del 28.02.2025 sono state approvate le nuove tariffe per l'ingresso a musei e siti di interesse storico artistico e per l'uso dei siti culturali comunali e che per l'anno 2026 restano in vigore le stesse tariffe approvate;
- che la scadenza per l'approvazione della tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2026 è fissata per il 31/07/2026;
- che con delibera di C.C. n. 6 del 17.02.2026 sono state determinate per l'anno 2026 le aliquote IMU;
- che con delibera di Giunta comunale n. 53 del 12.03.2026 è stata approvata la proposta di ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada Art. 208 del CDS;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12.03.2026 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e l'elenco annuale 2026;
- che con delibera Giunta Comunale n. n. 56 del 12.03.2026 è stato adottato il programma triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 26.06.2025 è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 inserito nel PIAO 2025/2027, ex art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022, mentre la programmazione 2026/2028, sarà successivamente approvata con il PIAO 2026/2028;
- che con delibera Giunta Comunale n. 51 del 05.03.2026 è stato adottato l'atto attestante qualità e quantità delle aree edificabili;

Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2026 - 2028 predisposto dall'Ufficio Contabilità e Bilancio del Comune di Portoferraio in base ai modelli approvati con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Delibera N. 19 del 07/04/2026

Considerato, inoltre, che nel Bilancio di Previsione 2026 - 2028 è stato anche inserito, nelle percentuali normativamente previste il Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, istituito con la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), commi da 859 a 873 dell'articolo 1, quale soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo;

Considerato, altresì, che l'art. 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di indicatori semplici, chiamato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e che, in attuazione di detto articolo, è stato emanato Decreto Ministero degli Interni del 22/12/2015, con il quale si è stabilito che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali lo devono adottare a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

Considerato, infine:

- che nel corso del 2020 è entrato in vigore il DM 17/03/2020 che modifica i vincoli finanziari per le assunzioni di personale;
- che la spesa del personale continua a soggiacere anche al vincolo di contenimento ex art 1 comma 557 della L. n. 296/2006;
- che la spesa di personale prevista per il triennio di programmazione rispetta i limiti di spesa del triennio 2011/2013, precisando che l'Ente essendo virtuoso ai sensi del DM sopra citato non deve ridurre la spesa di personale inserita in bilancio;

Visti gli schemi del bilancio di previsione 2026 - 2028 approvati dalla G.C. con deliberazione n. 57 del 12.03.2026;

Visto il Documento Unico di programmazione (DUP) 2026-2028, il cui schema è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 16.03.2026;

Atteso che:

- il bilancio di previsione 2026 - 2028 comprende gli stanziamenti di spesa del Fondo crediti di dubbia esigibilità, individuato al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del D. Lgs. 118/2011;
- che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che il principio applicato alla Programmazione All. 4-1 al punto 9.3 e punto 9.4 prevede che l'unità di voto per il Consiglio è costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, ma che la Giunta unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

Preso atto:

- che con delibera Corte Conti Toscana n. 183/2023, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rendiconti finanziari riferiti agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, come desunti dalle relazioni predisposte dall'Organo di Revisione del Comune di Portoferraio, dall'istruttoria condotta sulle segnalazioni dell'Organo di Revisione e dall'esame della massa attiva e passiva proveniente dalla liquidazione dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, il Magistrato Istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale evidenziando alcuni dubbi relativi alla corretta determinazione del risultato di amministrazione e della sua composizione interna (con conseguente rideterminazione della parte disponibile);
- che con delibera C. C. n. 51 del 30/11/2023, "Adozione di misure correttive di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 183/2023/PRSP – Provvedimenti", sono stati tra l'altro rideterminati i risultati di amministrazione degli esercizi dal 2015 al 2021;

Delibera N. 19 del 07/04/2026

- che con delibera C. C. n. 52 del 30/11/2023, “Rendiconto della gestione esercizio 2022 - Approvazione”, a seguito della rideterminazione dei risultati fino al 2021, si è proceduto alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2022, che si è chiuso con un disavanzo di € 7.135.449,40;
- che con delibera C. C. n. 53 del 30/11/2023 “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Adesione”, vista l’entità del disavanzo al 31/12/2022, determinato come sopra, e l’impossibilità di ricorrere alle misure ordinarie di cui agli articoli 193 e 194, ritenute non sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, l’Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio;
- che con delibera C. C. n. 11 del 08/03/2024 “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/00 - Approvazione”, è stato approvato il Piano finanziario di riequilibrio pluriennale di anni dieci per il periodo dal 2023 al 2032, atto trasmesso nei termini normativamente previsti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Toscana ed al Ministero dell’Interno;
- che con delibera di C.C. n. 25 del 30.04.2024 è stato approvato il Rendiconto 2023;
- che con delibera di C.C. n. 97 del 23.12.2024 "Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2023 - 2032 ai sensi degli art. 243 Bis e seguenti del Dlgs. n. 267/2000 - approvazione" è stato approvato, in attuazione del sopra citato comma 5 dell’art. 243-bis del Tuel, la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale di cui alla Deliberazione del precedente Consiglio comunale n. 11 del 08/03/2024 e di conseguenza con riferimento alla sola modalità di recupero del disavanzo, condividendo, in aderenza ai consolidati orientamenti della Corte dei Conti, le misure proposte dal Dirigente Finanziario in quanto maggiormente idonee ad assicurare la realizzazione delle maggiori entrate e di economie di spesa come da prospetto sotto riportato;
- che a fronte di 7.135.449,40 euro di massa passiva, a suo tempo deliberata nel marzo 2024 durante la precedente consiliatura, con la Rimodulazione di cui alla medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 25.11.2024 si prevedono coperture per un totale di 9.114.277,30 euro, come a suo tempo deliberato sempre durante la precedente consiliatura nel marzo 2024, diversamente distribuite tra maggiori entrate e minori spese come da dettaglio sintetico che segue e importi riferiti al decennio 2023-2032 (si veda nel Prospetto in basso l’ultima riga orizzontale):

Verificato che all’interno degli schemi di Bilancio di Previsione 2026 – 2028 sono comprese le quote relative al recupero del disavanzo di amministrazione (stanziamenti di spesa) come da Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le relative risorse a copertura (stanziamenti in entrata) in grado di garantire il programmato ripiano del disavanzo pregresso, come meglio specificato nella seguente tabella;



	Quota di recupero risultante dal Rendiconto 2023	Aumento Entrate correnti IMU ordinaria	Risorse parte corrente aumento contributo sbarco	Aumento Addizionale IRPEF	TOTALE
↑ ENTRATE	202.153,46	2.265.000,00	2.000.000,00	810.000,00	5.277.153,46

	Minori rate mutui quota capitale	Economie di spesa costi per il personale	Economie sulla gestione delle spese correnti	TOTALE
↓ SPESE	3.223.000,00	580.000,00	34.123,84	3.837.123,84

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2026 con la quale è stata confermata ed aggiornata la rimodulazione del PRFP 2023-2032;

Preso atto altresì del parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente competente;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità vigenti;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Delibera N. 19 del 07/04/2026

Richiamate le premesse che qui si intendono integralmente ribadite:

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e tutti gli allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE ALTRESI' DI DELIBERARE

la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000."

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, (allegato)

Visto il parere della Commissione " Bilancio, Demanio e Patrimonio" tenutasi in data 7/4/2026 ore 11,00; (in atti);

Con votazione resa per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Componenti il Consiglio comunale presenti: n.17

Consiglieri votanti n.17

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 5 (Andreoli, Zini, Pellegrini, Merlini, Palmieri)

Astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028 E RELATIVI ALLEGATI";

Successivamente con separata votazione:

Consiglieri votanti n.17

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 5 (Andreoli, Zini, Pellegrini, Merlini, Palmieri)

Astenuti n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto:

**Il Presidente
GIUSTI LARA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Rossi**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

Dott.ssa Antonella Rossi